SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 concernente sostituzione di un componente della commissione straordinaria del comune di Caccamo . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1994 concernente sostituzione di un componente della commissione straordinaria del comune di Sarno . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994.

Nomina del commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1994.

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Uffici dei Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri, on. dott. Roberto Maroni e on. avv. Giuseppe Tatarella. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 1994.

Modificazioni e integrazioni alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 13 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini . . . . Pag. 7

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli . . . . Pag. 8

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Loreto . . . . Pag. 8

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione al presidio ospedaliero regionale generale Civico e Benfratelli di Palermo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 10

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «R. Silvestrini» di Perugia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . Pag. 11

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari ad includere alcuni sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 11

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 12

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Senato della Repubblica

DELIBERAZIONE 4 ottobre 1994.

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie . . . . Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 6 ottobre 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 15

Ministero della sanità: Diniego della registrazione come presidio sanitario del prodotto denominato Gallant Super. Pag. 15

Università «La Sapienza» di Roma: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 15

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 concernente sostituzione di un componente della commissione straordinaria del comune di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Piazza, dalla dott.ssa Rosa Inzerilli e dal dott. Paolo Puccio;

Visto il proprio decreto, in data 28 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti in data 19 aprile 1994, con il quale il dott. Pietro Mattei è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Paolo Puccio;

Rilevato che occorre procedere alla rettifica del nome del dott. Mattei, riportato nel citato decreto;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il nome del dott. Mattei è rettificato da «Pietro» in «Piero».

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARONI, *Ministro dell'interno*

94A6400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1994 concernente sostituzione di un componente della commissione straordinaria del comune di Sarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1994 e registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1994, con il quale è stato nominato il dott. Mario Russo componente della commissione straordinaria del comune di Sarno (Salerno) in sostituzione del dott. Pietro Giulio Scarabino;

Rilevato che occorre procedere alla rettifica del nome attribuito al dott. Russo;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il nome di Mario, attribuito al dott. Russo, è rettificato con quello di Mauro.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARONI, *Ministro dell'interno*

94A6401

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994.

Nomina del commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto necessario affrontare in modo coordinato ed organico i problemi derivanti dall'immigrazione nel nostro Paese, ed in particolare quelli relativi all'accoglienza, alla programmazione degli ingressi, alla restituzione e alle connesse situazioni di emergenza;

Considerato che al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale on. Antonio Guidi è attribuito l'incarico di coordinamento politico per le questioni concernenti l'immigrazione da Paesi extracomunitari;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ing. Elveno Pastorelli, prefetto di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari.

Art. 2.

1. Al commissario straordinario sono conferiti i compiti di coordinamento operativo delle iniziative e di ogni altra attività svolte nel settore dell'immigrazione dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente

interessato, al fine di fronteggiare i gravi problemi connessi alla accoglienza, alla ricezione, all'assistenza, all'alloggiamento, al vettovagliamento, alle condizioni igienico sanitarie degli immigrati, alla restituzione degli espulsi e dei respinti, ed alle situazioni di emergenza che ne derivano, anche al fine di prevenire la turbativa dell'ordine pubblico che potrebbe altrimenti verificarsi.

2. Il commissario straordinario cura altresì in adempimento delle direttive del Governo ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi della Unione europea e delle Nazioni Unite, nonché con altri organismi internazionali che perseguono finalità umanitarie, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale all'uopo comandato dalle amministrazioni e dagli enti indicati all'art. 2, comma 1, per il supporto logistico ed il collegamento con i Ministeri e gli altri enti competenti secondo quanto sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il commissario straordinario si avvale altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni e degli enti indicati all'art. 2, comma 1.

3. Il commissario straordinario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Art. 4.

1. Il commissario straordinario adotta con propri decreti gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli all'art. 2.

2. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 5.

1. Il commissario straordinario assume le funzioni attribuitegli dal presente decreto con effetto immediato e dura in carica 3 anni.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 326

94A6459

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1994.

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Uffici dei Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri, on. dott. Roberto Maroni e on. avv. Giuseppe Tatarella.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 8, 19 e 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, di riorganizzazione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Dipartimenti e degli Uffici del Segretariato generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1994, con il quale sono state attribuite al Ministro dell'interno ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di istituire, nell'ambito del Segretariato generale, un apposito ufficio alle dipendenze di ciascuno dei Vicepresidenti, al fine di assicurare una organizzazione di supporto all'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

D'intesa con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione degli Uffici

1. È istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ufficio per ogni Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato Ufficio.

2. L'Ufficio provvede, sulla base delle disposizioni del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, agli adempimenti connessi con l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle funzioni eventualmente delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Organizzazione

1. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

a) segreteria;

b) servizio studi e consulenze.

2. La segreteria provvede agli affari generali dell'Ufficio ed assiste il capo dell'Ufficio.

3. Il servizio studi acquisisce dati ed informazioni ed effettua studi, ricerche e proposte necessari all'esercizio delle funzioni del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Attribuzioni di funzioni

1. Il capo dell'Ufficio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il capo dell'Ufficio cura l'organizzazione dell'Ufficio secondo le disposizioni del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, cura i rapporti con il Segretario generale e gli altri Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipa alle riunioni di coordinamento e di consultazione disposte dal Segretario generale.

3. Al servizio studi e consulenze è preposto un consigliere, nominato ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il consigliere preposto svolge le funzioni di capo del servizio, in rapporto diretto con il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

4. L'assegnazione di personale all'Ufficio, nel contingente stabilito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, è disposta dal Segretario generale nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 288

94A6427

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 1994.

Modificazioni e integrazioni alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/1984, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989 e 2 luglio 1990, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989 e n. 154 del 4 luglio 1990, con i quali si è provveduto alla modifica delle tabelle *A* e *B* annesse alla citata legge n. 720/1984;

Considerato che la citata legge n. 720/1984 è stata emanata al fine di conferire ai flussi finanziari del settore pubblico una maggiore chiarezza e trasparenza nonché per potenziare le disponibilità della tesoreria statale in modo da ridurre il ricorso da parte del Tesoro al mercato finanziario con l'emissione di titoli del debito pubblico;

Considerato che gli enti di seguito elencati hanno una connotazione giuridica pubblica e che i loro flussi finanziari interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessità di un loro inserimento nella tabella *A*:

consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale, qualora l'apporto finanziario pubblico prevalga su quello a carattere privato;

consorzi interuniversitari;

enti parchi regionali;

Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (I.S.M.E.A.);

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

istituzioni, quali organismi strumentali degli enti locali, di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 142/1990;

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.);

Istituto per la cura dei tumori «Fondazione Senatore Pascale»;

Ente per le scuole materne della Sardegna (E.S.M.A.S.);

Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.);

Agenzia per i servizi sanitari regionali, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

aziende ospedaliere previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

policlinici universitari, quali aziende delle università, dotati di autonomia contabile e amministrativa, previsti dall'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502/1992;

presidi multizonali di prevenzione istituiti dalla regione Lombardia: ospedale Bormio e Sondalo (Sondrio), ospedale S. Gerardo dei Tintori (Monza), ospedali riuniti di Bergamo, ospedale L. Macchi (Varese), istituto ortopedico G. Pini di Milano, ospedale Ca' Granda Niguarda di Milano, istituti clinici di perfezionamento di Milano, ospedale S. Carlo Borromeo di Milano, ospedale Sacco di Milano, ospedale S. Paolo di Milano, ospedale Fatebenefratelli di Milano, istituto Villa Marelli per le patologie del torace di Milano, spedali civili di Brescia;

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - A.N.P.A., istituita con legge 21 gennaio 1994, n. 61, alla quale sono state delegate alcune funzioni già svolte dall'ENEA, ente già assoggettato al sistema di tesoreria unica;

Ritenuta la necessità di modificare l'indicazione «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura», di cui alla tabella *A*, in «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate», onde poter estendere la normativa in questione a dette aziende — aventi personalità giuridica propria rispetto alle CC.CC.II.AA.AA. — sia per la loro connotazione pubblica sia perché i loro fondi interessano la finanza pubblica;

Vista la sentenza n. 24/1991 della Corte costituzionale, che ha annullato parzialmente gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 — modificativo della tabella *A* — nelle parti in cui fanno riferimento alle regioni, le indicazioni «Consorzi ed associazioni fra regioni, province e comuni con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti» e «Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici» sono modificate, rispettivamente, in «Consorzi ed associazioni fra province e comuni con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti» e in «Aziende provincializzate, municipalizzate e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di pubblici servizi»;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* annessa alla legge n. 720/1984, così come modificata dai decreti citati nelle premesse, sono aggiunti i seguenti enti:

consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali;

consorzi interuniversitari;

enti parchi regionali;

Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (I.S.M.E.A.);

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Istituto per la cura dei tumori «Fondazione Senatore Pascale»;

Ente per le scuole materne della Sardegna (E.S.M.A.S.);

Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.);

Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993;

policlinici universitari, decreto legislativo numero 502/1992;

aziende ospedaliere, decreto legislativo n. 502/1992;

ospedale Bormio e Sondalo (Sondrio);

ospedale S. Gerardo dei Tintori (Monza);

ospedali riuniti di Bergamo;

ospedale L. Macchi (Varese);

istituto ortopedico G. Pini di Milano;

ospedale Ca' Granda Niguarda di Milano;

istituti clinici di perfezionamento di Milano;

ospedale S. Carlo Borromeo di Milano;

ospedale Sacco di Milano;

ospedale S. Paolo di Milano;

ospedale Fatebenefratelli di Milano;

istituto Villa Marelli per le patologie del torace di Milano;

spedali civili di Brescia;

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.);

istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990;

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).

Art. 2.

Le indicazioni «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura», «Consorzi ed associazioni fra regioni, province e comuni con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti» e «Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici», comprese nella tabella *A* annessa alla legge n. 720/1984, sono modificate, rispettivamente, in «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate», «Consorzi ed associazioni fra province e comuni con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti» e in «Aziende provincializzate, municipalizzate e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici».

Art. 3.

La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti che con il presente decreto sono assoggettati al predetto sistema è fissata al 1° dicembre 1994.

Detti enti dovranno provvedere al versamento, entro il 30 novembre 1994, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

Gli enti medesimi dovranno provvedere, altresì, allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 gennaio 1995, disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6402

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;

Vista la delibera del 21 giugno 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 6, 7, 8, 11, 16 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 7, 8, 11, 16 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

(Comma 3). La Fondazione gestisce la partecipazione azionaria nella società conferitaria ovvero nella società che comunque risulti dall'eventuale concentrazione di quest'ultima con altro ente creditizio, ovvero nella società che controlli l'una o l'altra.

(Comma 4). La Fondazione deve mantenere il controllo sulla propria conferitaria Cassa di risparmio di Rimini S.p.a. - CARIM, attraverso la costante disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

(Comma 5). Può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

(Omissis)

Art. 6.

(Comma 1). I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario. Il numero massimo di soci è 100, comprensivo dei soci di diritto; di essi trenta devono essere soggetti designati dagli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* del successivo art. 7.

(Omissis).

(Comma 3). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere la cittadinanza italiana, piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità ai sensi della vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo con particolare riferimento al mondo imprenditoriale, a quello della professione, della cultura o di altri settori, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 7.

(Comma 1). I soci devono essere scelti tra le persone residenti o domiciliate da più di cinque anni nella provincia di Rimini; tuttavia il consiglio di amministrazione o 1/4 del numero massimo dei soci possono, eccezionalmente, proporre persone non in possesso del precitato requisito, purché si tratti di soggetti di particolare prestigio, originari della provincia di Rimini, oppure di persone che con la loro opera abbiano positivamente influito sullo sviluppo del territorio della provincia di Rimini.

(Omissis).

Art. 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione del presidente e del vice presidente;

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei sindaci;

sulla misura dei compensi annui e della medaglia di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci in carica;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

(Omissis).

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri. Il presidente ed il vice presidente sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica cinque anni e possono essere rieletti non più di due volte consecutive.

(Omissis).

(Comma 4). Premesso che non si dà luogo a cooptazione, i componenti nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

(Comma 5). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Comma 6). Non possono ricoprire la carica di presidente, vice presidente e di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio. Non possono altresì ricoprire la carica di amministratore della Fondazione gli amministratori ed i dipendenti di enti locali e di enti pubblici. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 3). I sindaci devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Omissis).

Art. 18.

(Omissis).

(Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dall'assemblea.

(Omissis).

94A6408

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Vista la delibera del 14 luglio 1994 con la quale l'assemblea straordinaria del predetto Istituto, ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 27, commi 2 e 3, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 27, commi 2 e 3, dello statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 27.

(Omissis).

(Comma 2). Esse sono altresì incompatibili con le cariche rivestite nelle società ed enti che con la S.p.a. Banco di Napoli compongono il gruppo creditizio.

(Comma 3). La violazione della disposizione di cui ai precedenti commi comporterà la decadenza, di diritto, delle cariche rivestite nell'Istituto.

94A6409

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Loreto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto;

Vista la delibera del 21 giugno 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 14, 21, 22, 23, 25, 30 e 37, nonché la modifica concernente l'abrogazione dei commi 2, 4, 6 e 7 dell'art. 39 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 14, 21, 22, 23, 25, 30 e 37, nonché la modifica concernente l'abrogazione dei commi 2, 4, 6 e 7 dell'art. 39 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 14.

(Omissis).

(Comma 2). Qualora uno dei suddetti enti ed istituzioni non provveda ad effettuare la designazione nei novanta giorni successivi alla richiesta della stessa, da farsi dal Presidente della Cassa a mezzo lettera raccomandata, perderà tale diritto e verrà invitato l'ente immediatamente successivo, all'interno della stessa categoria, secondo l'ordine di precedenza già indicato.

Art. 21.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri.

(Comma 2). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

(Omissis).

Art. 22.

(Omissis).

(Comma 2). La carica di amministratore è incompatibile con le cariche amministrative e di controllo nella CARILO - Cassa di risparmio di Loreto S.p.a. e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 3). Decadono altresì dalla carica coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualità di socio.

(Comma 4). Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio e non può essere rieletto nel triennio successivo.

(Comma 5). La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione, il quale assume l'iniziativa per la sostituzione.

Art. 23.

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

(Comma 2). I membri del consiglio scaduti rimangono nel loro ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge

(Comma 3). I membri nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori. Tale nomina in sostituzione non viene computata ai fini della rieleggibilità.

Art. 25.

(Omissis).

(Comma 2). Inoltre il consiglio delibera:

1) sulle modifiche statutarie da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti;

2) sull'esistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione a socio;

3) sulla decadenza dei soci, nel caso di cui agli articoli 9, comma 8, 8, comma 2, e 15, comma 3, dei consiglieri e dei sindaci;

4) sulla nomina del presidente e del vice presidente.

Art. 30.

(Comma 1). La carica di sindaco è incompatibile con le cariche amministrative e di controllo nella CARILO - Cassa di risparmio di Loreto S.p.a. e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 2). Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

(Comma 3) Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Art. 37.

(Comma unico). Il presidente e il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

94A6410

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, con sede in Bolzano;

Vista la delibera del 12 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 17, 20 e 25 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 17, 20 e 25 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, con sede in Bolzano, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art 17.

(Comma 1). Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione.

3) gli amministratori, i sindaci e coloro che comunque facciano parte della direzione, del personale oppure di commissioni di sconto, di vigilanza e simili di istituti e aziende di credito, nonché di società ed enti del gruppo creditizio della conferitaria, fatta eccezione per le società o enti di cui al secondo comma dell'art 20

(Omissis).

Art 20

(Comma 1) La carica di presidente, vice presidente e di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con ogni altra carica amministrativa e di controllo della società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 2). Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione possono peraltro cumulare la propria carica, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, con altra carica in non più di sei società o enti estranei al gruppo creditizio, controllati dalla Fondazione o collegati alla stessa, direttamente o indirettamente.

(Comma 3). In caso di cumulo di cariche l'indennità di carica è ridotta alla metà e non può superare il triplo della indennità più elevata. Non si tiene conto a tal fine dei gettoni di presenza. Eventuali eccedenze dovranno essere versate alla Fondazione.

Art. 25.

(Omissis).

(Comma 11). Per le incompatibilità, i limiti al cumulo delle cariche e dei compensi si applicano le norme previste per gli amministratori dagli articoli 17 e 20 del presente statuto.

94A6411

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione al presidio ospedaliero regionale generale Civico e Benfratelli di Palermo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1992 con il quale il presidio ospedaliero regionale generale Civico e Benfratelli di Palermo è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 58 di Palermo in data 26 novembre 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero regionale generale Civico e Benfratelli di Palermo è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 settembre 1992, il seguente sanitario:

Benvegna dott. Salvatore, assistente medico presso la divisione di cardiochirurgia del presidio ospedaliero regionale generale Civico e Benfratelli di Palermo.

Art. 2.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 58 di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6403

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «R. Silvestrini» di Perugia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1994 con il quale il presidio ospedaliero «R. Silvestrini» di Perugia è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità locale per i servizi sanitari e socio assistenziali n. 3 di Perugia in data 21 aprile 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «R. Silvestrini» di Perugia è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1994, il seguente sanitario:

Fagioli dott. Paolo, aiuto presso la unità organica di chirurgia generale del presidio ospedaliero «R. Silvestrini» di Perugia.

Art. 2.

L'amministratore straordinario della unità locale per i servizi sanitari e socio assistenziali n. 3 di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6404

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari ad includere alcuni sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1992 con il quale l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale BA/9 di Bari in data 14 giugno 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1992, i seguenti sanitari:

De Ceglie dott. Giovanni, aiuto ospedaliero di urologia presso la divisione di nefrologia chirurgica e trapianto di rene del Policlinico di Bari;

Di Sabato dott. Giuseppe, assistente ospedaliero di urologia presso la divisione di nefrologia chirurgica e trapianto di rene del Policlinico di Bari;

Saracino dott. Gabriele Alberto, assistente ospedaliero di urologia presso la divisione di nefrologia chirurgica e trapianto di rene del Policlinico di Bari.

Art. 2.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale BA/9 di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6405

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1991 con il quale l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stato autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in data 1° febbraio 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1991, il seguente sanitario:

Amodeo dott. Antonio, assistente cardiochirurgo presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Art. 2.

Il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6406

DECRETO 20 settembre 1994.

Autorizzazione all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1990 con il quale l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 1° febbraio 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1990, il seguente sanitario:

De Giacomo dott. Tiziano, collaboratore tecnico medico/assistente presso la divisione di chirurgia toracica dell'istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 2.

Il rettore dell'Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6407

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 4 ottobre 1994.

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie.

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie, organizzative ed economiche delle strutture sanitarie pubbliche e private e per verificare l'attuazione della normativa in materia al fine di fornire al Parlamento i punti di riferimento in relazione all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed alla eventuale necessità di modifiche di tale provvedimento.

Art. 2.

1. La commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie ed organizzative delle strutture di cui all'art. 1, con particolare riguardo alle problematiche concernenti l'accesso alle strutture stesse ed ai servizi ed il relativo funzionamento. La commissione terrà particolarmente conto dei seguenti aspetti:

a) in relazione alle problematiche concernenti l'accesso:

1) l'*iter* seguito dal cittadino per usufruire delle strutture diagnostiche e terapeutiche, sia in regime ambulatoriale che di ricovero;

2) i tempi di attesa per il ricovero per patologia;

3) i tempi di attesa per tipologia di indagini diagnostiche in regime di ricovero e ambulatoriale;

4) le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;

5) i centri di emergenza e i tempi di intervento rispetto alla richiesta di soccorso;

6) l'incidenza della migrazione sanitaria all'interno ed all'esterno del Paese per patologia e per tipi di prestazioni diagnostiche e terapeutiche;

b) in relazione alle problematiche riguardanti il funzionamento:

1) i tempi di degenza per patologia;

2) l'utilizzazione delle strutture sanitarie per patologia e per tipologia di indagini diagnostiche;

3) l'individuazione e la distribuzione del personale medico, del personale sanitario laureato, dei tecnici sanitari, del personale infermieristico e di quello amministrativo all'interno delle strutture;

4) l'individuazione e la distribuzione sul territorio delle strutture ospedaliere nelle quali è realmente possibile effettuare l'attività libero-professionale *intra moenia*, nonché l'individuazione delle attività svolte;

5) la medicina di base;

6) la qualità delle prestazioni a livello di strutture di ricovero nonché il comportamento delle singole strutture ed in particolare di quelle di alta specializzazione per quanto riguarda la loro validità di ordine diagnostico e terapeutico e la capacità di seguire il successivo destino dei pazienti con un adeguato controllo medico nel tempo; la percentuale delle autopsie eseguite sui malati deceduti in ospedale;

7) le strutture convenzionate e quelle private non convenzionate;

8) l'incidenza dell'attività libero-professionale *intra moenia* e dell'attività resa in regime di plus-orario rispetto ai tempi di attesa delle prestazioni ed alla qualità delle prestazioni stesse rese ai degenti nelle strutture sanitarie in cui si svolgono le anzidette attività;

9) la riconversione degli ospedali e la riorganizzazione dei servizi territoriali.

2. La commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi alle condizioni economiche delle strutture sanitarie di cui all'art. 1 avendo particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) i costi di produzione delle prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche;

b) l'incidenza ed i costi della spesa farmaceutica e dei materiali di consumo;

c) le retribuzioni e l'applicazione del contratto nazionale del personale sanitario;

d) l'incidenza in termini di costi della migrazione sanitaria all'interno e all'esterno del Paese per patologie e per tipi di prestazioni diagnostiche e terapeutiche.

Art. 3.

1. La commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro dodici mesi dal suo insediamento.

Art. 4.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della commissione ai sensi dell'art. 24 del regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del presidente della commissione.

Art. 5.

1. La commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

1. I componenti della commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

Art. 7.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Roma, 4 ottobre 1994

Il Presidente: SCOGNAMIGLIO PASINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 3).

Presentato dai senatori MARTELLI, SIGNORELLI, MONTELEONE, BEVILACQUA, CARELLA, GALLOTTI, DELL'UOMO, BINAGHI, PETRUCCI, PIETRA LENZI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, VALLETTA, DIONISI, ANDREOLI, CAMPUS, GREGORELLI, XIUMÈ, GUALTIERI, BRUGNETTINI, PEPE, TORLONTANO, MODOLO e ALBERTI CASELLATI il 10 giugno 1994.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 5 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20 luglio 1994 e il 4 agosto 1994.

Esaminato e approvato dall'assemblea il 4 ottobre 1994.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

— Il D.lgs. n. 517/1993 reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326. *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

94A6433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 ottobre 1994

Dollaro USA	1565,36
ECU	1936,66
Marco tedesco	1013,31
Franco francese	296,50
Lira sterlina	2481,41
Fiorino olandese	904,94
Franco belga	49,248
Peseta spagnola	12,217
Corona danese	258,76
Lira irlandese	2454,17
Dracma greca	6,639
Escudo portoghese	9,934
Dollaro canadese	1159,96
Yen giapponese	15,701
Franco svizzero	1223,22
Scellino austriaco	143,98
Corona norvegese	232,68
Corona svedese	212,30
Marco finlandese	328,17
Dollaro australiano	1158,68

94A6460

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diniego della registrazione come presidio sanitario del prodotto denominato Gallant Super

Con decreto ministeriale 30 luglio 1994 è stata negata la registrazione come presidio sanitario del prodotto denominato Gallant Super richiesto dall'impresa Dow Elanco Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Murat, 25.

94A6416

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

F07A Medicina interna (disciplina immunologia clinica e allergologia) per le esigenze del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche di Viterbo (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6440

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. **357.000**
	- semestrale	L. **195.500**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. **65.500**
	- semestrale	L. **46.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. **200.000**
	- semestrale	L. **109.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. **65.000**
	- semestrale	L. **45.500**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. **199.500**
	- semestrale	L. **108.500**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. **687.000**
	- semestrale	L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 5 0 9 4 *

L. 1.300